NOTIFICHE A MEZZO PEC

AVV. ROBERTO DI PIETRO

Foro di Avezzano

LA NORMA DI BASE

- L’ART. 3 BIS DELLA LEGGE 53 DEL 1994
- QUALE INTRODOTTO DAL D.L. 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17.12.2012 N. 221 E MODIFICATO DALLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 E DAL D.L. 90/2014 CONV. DALLA L. 114/2014

LE ALTRE NORME PIU' IMPORTANTI

ART. 1 DM 44/2011

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE, DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

ART. 1 DM 48/2013

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.M. N. 44/2011, CONCERNENTE LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

ART. 19 BIS PROVVEDIMENTO DGSIA 16.4.2014

SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 34, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL 21 FEBBRAIO 2011 N. 44, RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE, NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE, DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2010, N. 24.

CHI PUO' EFFETTUARE LE NOTIFICHE VIA P.E.C.

- **AVVOCATO MUNITO DI**:

- PROCURA ALLE LITI EX ART. 83 C.P.C.,
- INDIRIZZO PEC RISULTANTE DAL REGINDE (cioè l'indirizzo comunicato all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16, co. 7 DL 185/2008 convertito in L 2/2009 e dall'Ordine trasmesso al Ministero di Giustizia),
- FIRMA DIGITALE (ARTT. 1-3 L.53/94)

- NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL COA ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO (ART. 46 D.L. 90/2014)
- VALE SOLO PER IL CIVILE, AMMINISTRATIVO E STRAGIUDIZIALE (ART. 1 L. 53/1994)
- CI SONO ATTI CHE COMUNQUE NON POSSONO ESSERE NOTIFICATI CON PEC (es. notifiche che il Giudice ha disposto che siano eseguite personalmente, notifiche a irreperibile, notifiche all’estero, notifiche di atti di procedimenti penali, notifiche di preavvisi di rilasci, pignoramenti immobiliari e presso terzi)

IL DESTINATARIO

- SOGGETTO CON INDIRIZZO PEC PRESENTE IN UN “PUBBLICO ELENCO” DI CUI AL D.L. 179/2012

I PUBBLICI ELENCHI

LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LE NOTIFICHE E' L'ART. 16 TER DEL D.L. 179/2012

CHE PREVEDE CHE

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; ***dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2***, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa)).

Precedente formulazione art. 16 ter D.L. 179/2012

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; *dall'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

L'art. 45 bis del D.L. 90/2014 al comma 2, n. 1, ha disposto: 1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "**dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**";

CONSEGUENZE DELLA MODIFICA

- L'IPA consultabile su www.indicepa.gov.it non è più utilizzabile per le notifiche alle P.A.
  (richiamato nella prima parte dell'art 16 comma 8 del D.L. 185/2008)
- Non sono utilizzabili gli indirizzi gestiti dal CNIPA Centro Naz. Per l'Informatica nella P.A. ora AGID Agenzia per l'Italia Digitale
  (richiamati dall'art. 16 comma 8 del D.L. 185/2008)
- Non sono utilizzabili gli indirizzi Pec reperiti sugli albi pubblicati dagli Ordini o Collegi
  (previsti dall'art 16 comma 7 del D.L. 185/2008)

PUBBLICI ELENCHI VALIDI

Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (art 4 DL 179/12 e art. 2 DPR 10.11.2014 n. 194 Regolamento ANPR)

Elenco degli indirizzi delle PA ex art. 16 comma 12 DL 179/12 (tramite pst.giustizia.it) (indirizzi da comunicare al Ministero entro il 30.11.2014 ex art. 16 co. 12 DL 179/12)

Registro imprese (art. 16 comma 6 D.L. 185/2008 conv. in L 2/2009)

INIPEC Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6bis D.Lvo 82/2005)

REGINDE

I PUBBLICI ELENCHI

- REGINDE

REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI

- D.L. 44/2011
- WWW.PST.GIUSTIZIA.IT

Portale Servizi Telematici. ...
pst.giustizia.it/PST/
Cerca
Gmail Più visitati .it i Normattiva Foro AZ FBK ebay Syster PEC Italgiure Pluris Dejure
Norton Safe Search QUESTA PAGINA È SICURO ACCESSO VAULT CONDIVIDI TRAMITE FACEBOOK

Servizi Online Uffici Giudiziari

Ministero della Giustizia

CERCA Vai

Mappa del sito | Glossario

Italiano - English

Home | Servizi | Schede pratiche | News | Documenti | Download

Ultime News

- 16/03/15 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti
- 16/03/15 - Processo Telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito telematico di atti giudiziari presso la Corte Suprema di Cassazione
- 11/03/15 - Pagamenti Telematici - interruzione del servizio

Tutte le news

I piu' visti

1. Consultazione pubblica dei registri
2. Uffici Giudiziari
3. Consultazione Pubblica dei Registri
4. Punti di accesso
5. Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione

Servizi

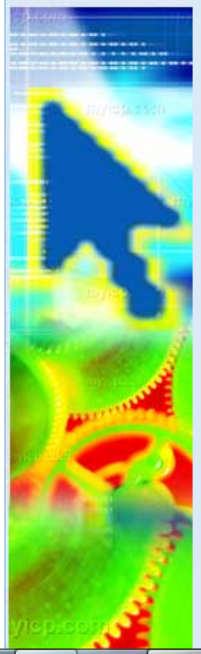

Servizi riservati

Effettua Login

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

Pagamenti telematici

Pagare con strumenti telematici.

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Uffici giudiziari

Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari. Accedi

Punti di accesso

Elenco pubblico dei punti di accesso. Accedi

Consultazione pubblica dei registri

Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti Accedi

Documenti

Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

Tutti i documenti

Download

Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

Tutti i download

I PUBBLICI ELENCHI

- INIPEC D.L.179/12 WWW.INIPEC.GOV.IT/CERCA-PEC

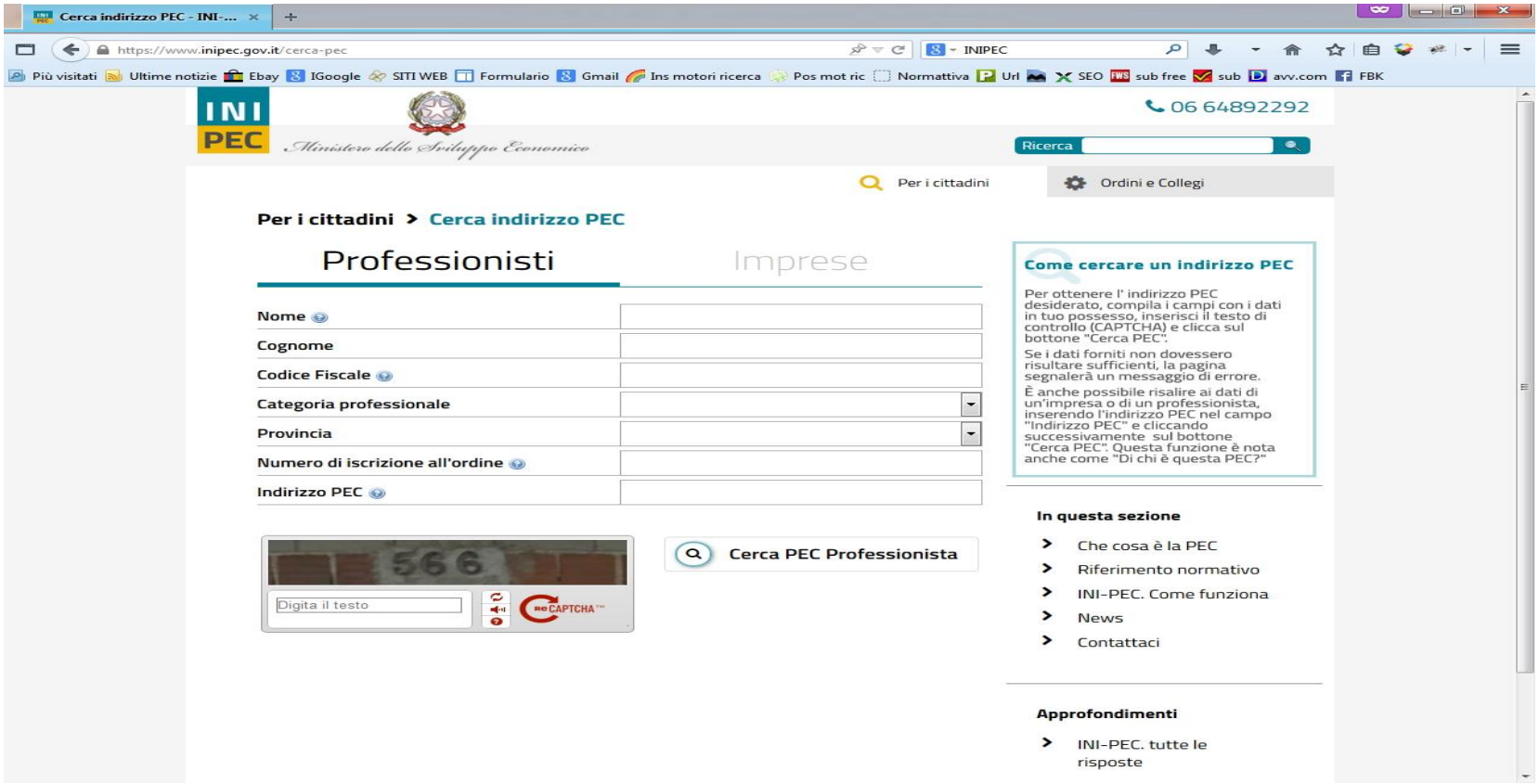

I PUBBLICI ELENCHI

- REGISTRO IMPRESE **www.infoimprese.it**

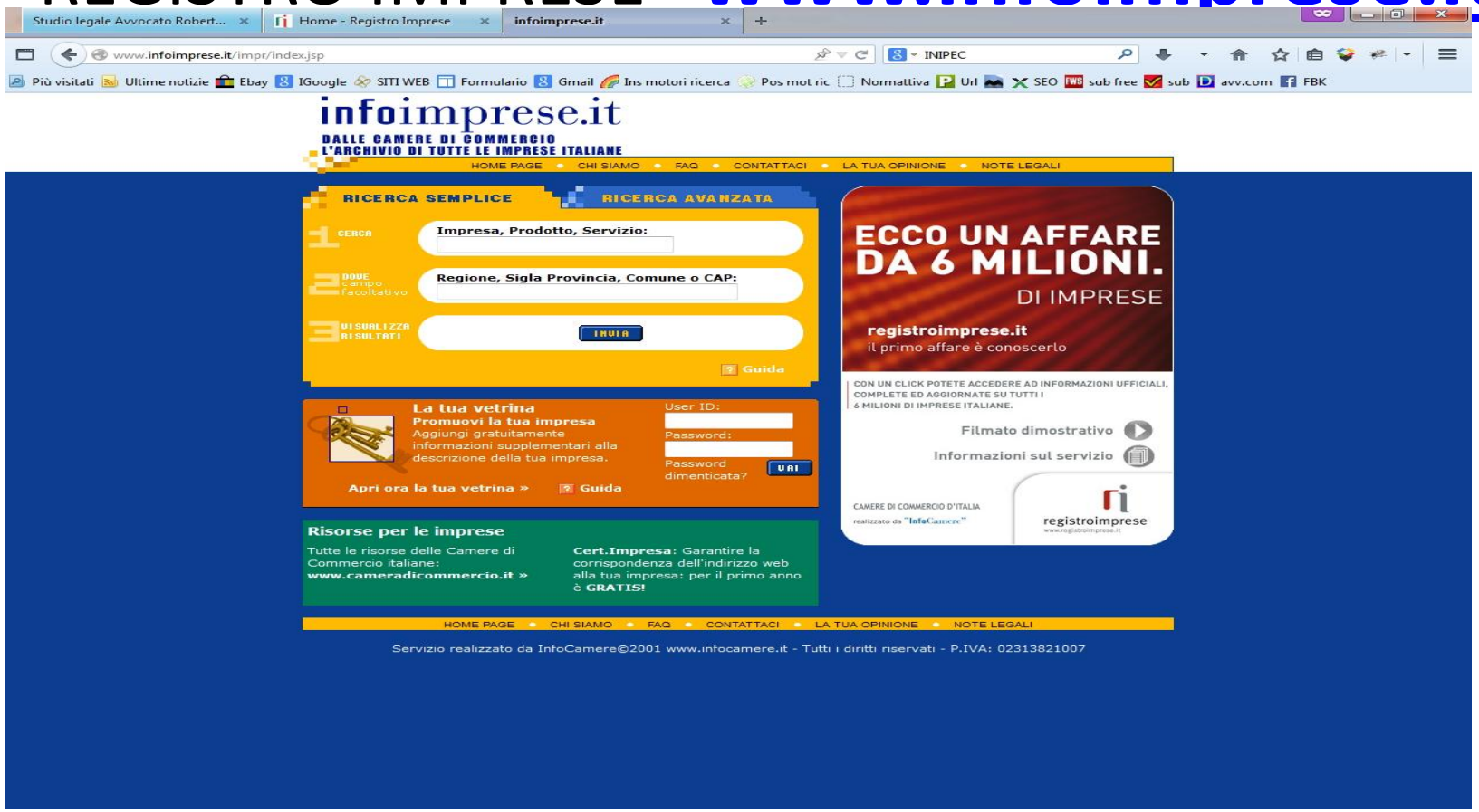

www.registroimprese.it

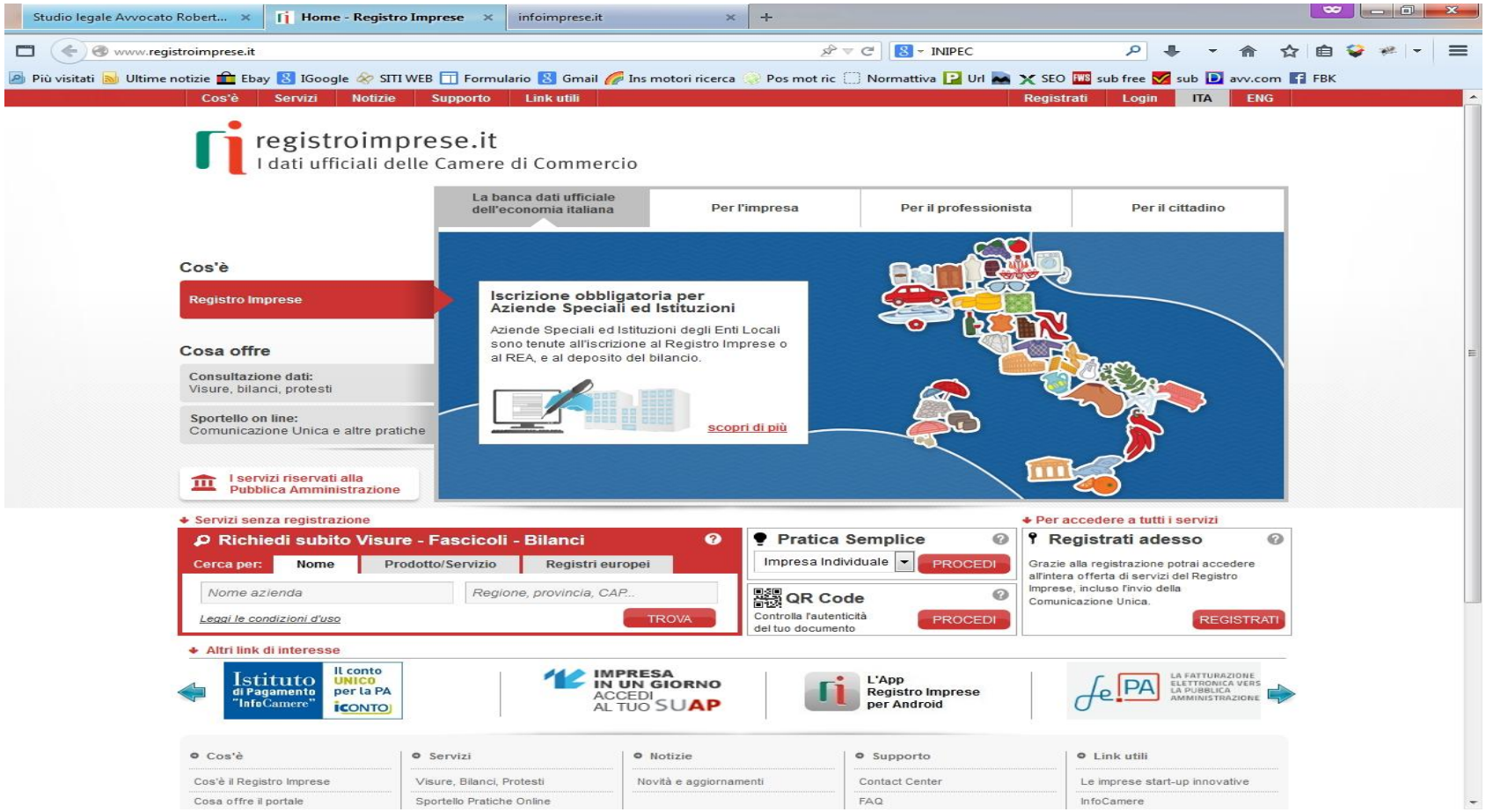

I PUBBLICI ELENCHI

NON VALIDO

- **IPA INDICE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

www.indicepa.gov.it

iPA Indice delle Pubbliche Am...
www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
Cerca
Gmail | Più visitati | .it | i | Normattiva | Foro AZ | FBK | ebay | Syster | PEC | Italgiure | Pluris | Dejure
Norton | Safe Search | QUESTA PAGINA È SICURO | ACCESSO VAULT | CONDIVIDI TRAMITE FACEBOOK

iPA indice delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

indicePA.gov.it

sito ufficiale previsto dal D.Lgs. 7.3.2005. n.82, art. 57bis G.U. 112 del 16.05.2005

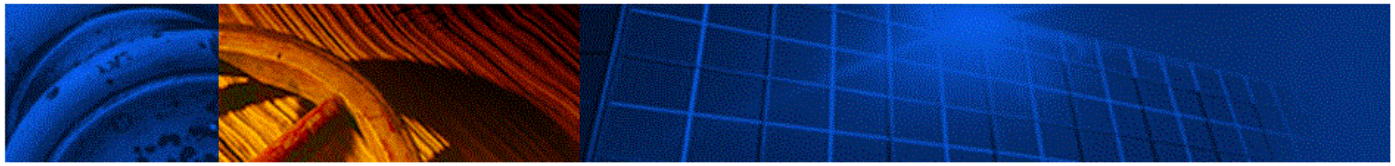

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L'IPA è realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
Le Amministrazioni sono tenute a comunicare ed ad aggiornare tempestivamente gli indirizzi e i contenuti dell'Indice secondo le indicazioni fornite da AgID.
Per ulteriori informazioni sulle attività dell'IPA è possibile consultare la sezione **"cosa facciamo"**.

Per eseguire una ricerca, inserire nello spazio sottostante fino a un massimo di 4 parole di almeno tre caratteri. La ricerca restituirà gli Enti, le AOO e le UO che nella denominazione o nell'acronimo contengono le parole inserite.

cerca:

E' possibile utilizzare anche la funzione di **ricerca avanzata»**

I "numeri" dell'IPA

Enti accreditati:	*21.684*
Unità Organizzative:	*69.973*
Uffici di Protocollo:	*18.988*
Indirizzi PEC:	*93.969*
Servizi di Fatturazione Elettronica:	*44.174*

altre statistiche »

AVVISI

Il numero verde per l'assistenza al cittadino e alle Amministrazioni è: **800.129.986**. Tale servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
È possibile chiedere informazioni o segnalare anomalie attraverso l'area Contatti del sito.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Scarica il **Decreto 3 aprile 2013, n.55** e la **circolare interpretativa**.
Scarica le **Specifiche Operative**.
Scarica la nuova circolare interpretativa **Circolare MEF/FP n.1 del 9 marzo 2015**

NEWS

02 febbraio 2015

Web Services Pubblici: dal 2 febbraio sono disponibili, nell'area "per l'UTENTE PUBBLICO", alcuni web services che permettono di fruire in modalità applicativa i contenuti dell'IPA. Nella stessa area è possibile scaricare la documentazione a corredo.

09 dicembre 2014

Elaborazione Massiva: si avvisano gli utenti che da oggi è disponibile, all'interno dell'Area Riservata, la nuova funzione di Elaborazione Massiva insieme al relativo manuale utente.

archivio news »

Tutti i diritti riservati © 2012 iPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni

W3C XHTML 1.0 | W3C CSS

ATTI NOTIFICABILI

- MATERIA CIVILE, STRAGIUDIZIALE, e forse **AMMINISTRATIVA**
- FORMATO DELL'ATTO (PDF IMMAGINE O PDF TESTUALE)
- L'ART. 19 BIS DEL PROVVEDIMENTO DGSIA 16.4.14
- LA FIRMA DIGITALE
- LA PROCURA ALLE LITI

LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

- VA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE
- NOME COGNOME COD.FISC. AVVOCATO NOTIFICANTE (E INDICAZIONE PROPRIO INDIRIZZO PEC PRESENTE SU REGINDE)
- NOME COGNOME DENOMINAZIONE SOCIALE PROPRIO ASSISTITO E COD.FISC. DELLA PARTE CHE HA CONFERITO LA PROCURA
- NOME COGNOME DENOMINAZIONE SOCIALE DESTINATARIO E COD.FISC. DESTINATARIO
- INDIRIZZO PEC CUI L'ATTO VIENE NOTIFICATO
- INDICAZIONE PUBBLICO ELENCO IN CUI L'INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO E' STATO RINVENUTO
- ATTESTAZIONE CONFORMITA' DI CUI AL COMMA 2 ART 3BIS
- SE ESEGUITA IN CORSO DI CAUSA INDICARE NOME GIUDICE, AUTORITA' DAVANTI ALLA QUALE PENDE LA CAUSA E NUMERO PROCEDIMENTO

Fac simile

- RELAZIONE DI NOTIFICA (ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53) -

  Io sottoscritto Avv._____, con studio in_____ alla Via _____ (cod.fisc. _____) nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. _____,

  residente in _____, alla Via _____ C.F. _____,

  giusta procura alle liti (che si allega alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c.), iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di _____ ed avente indirizzo Pec_____ regolarmente registrato sul Reginde, ai sensi e per gli effetti del disposto della L. 53/94

•

NOTIFICO

l’allegato atto di _____ a: _____, con sede in _____

alla Via _____, CF/P.IVA: _____, trasmettendone

copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

(_____inserire indirizzo pec_____) estratto dal Registro PEC (_____inserire l’elenco pubblico da cui è tratto l’indirizzo: Registro delle Imprese, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, Indice delle amministrazioni pubbliche, ecc. _____)

- (*) <<se è già pendente il giudizio occorre aggiungere:>>

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di _____, Sezione _____, Giudice dott. _____- n. _____ R.G.

•

- (**) <<se si deve attestare la conformità di un atto da parte dell'avvocato, occorre aggiungere nel caso in cui viene notificato un PDF IMMAGINE ottenuto da scansione del documento cartaceo:>>

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2, e dell'art.6 comma 1 della L. 53/94, e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e succ. mod., che l'atto notificato è copia informatica conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta

-

- DATA LUOGO FIRMA DIGITALE AVVOCATO
-

NB L'ATTESTAZIONE CAMBIA SE IL FILE E' ESTRATTO DA PST.GIUSTIZIA.IT

- ATTESTO
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che l'atto notificato è copia informatica conforme al corrispondente atto (ricorso ---------- decreto -------- ect ect.----------) presente nel fascicolo informatico del procedimento n._____ RGC Tribunale di _____ da cui è stata estratta tramite il sito pst.giustizia.it

- DATA LUOGO FIRMA DIGITALE AVVOCATO

- NB L'ATTESTAZIONE NON OCCORRE SE TRATTASI DI FILE PDF NATIVO FIRMATO DIGITALMENTE CHE COSTITUISCE L'ORIGINALE E NEMMENO SE SI TRATTA DI DUPLICATO TRATTO DA PST.GIUSTIZIA.IT

- **NB LA FORMULA VA ADATTATA SE SI NOTIFICA SIA UN ATTO SCANSIONATO SIA UN ATTO ESTRATTO DA PST.GIUSTIZIA.IT**
-

In caso di utilizzo di webmail

Ricevuta completa

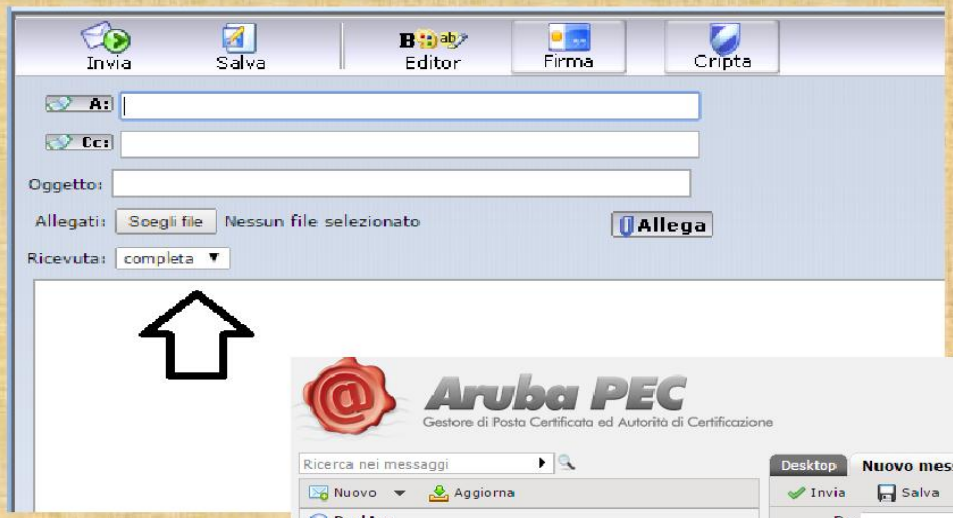

Legalmail

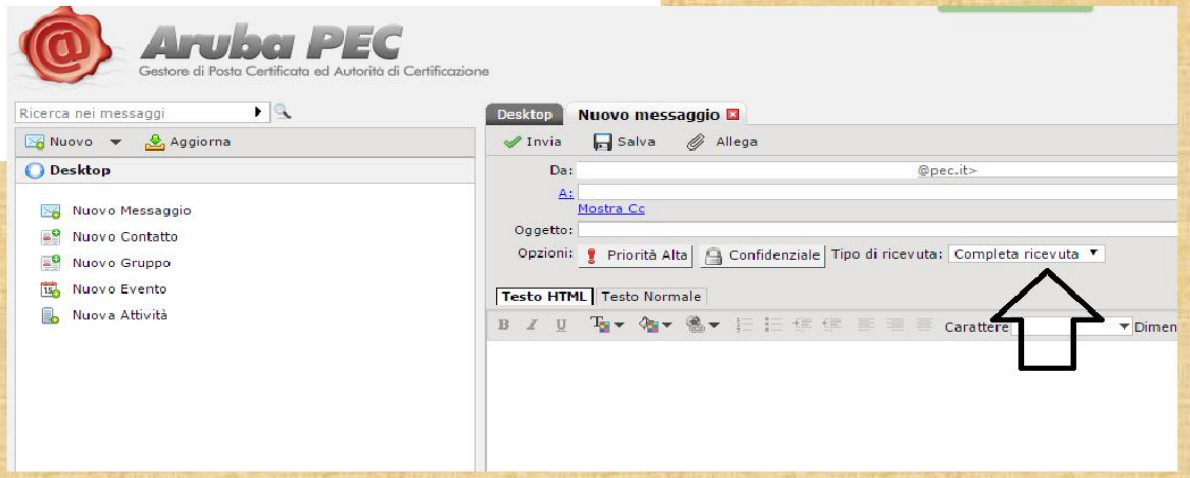

Aruba

In alternativa usare un client di posta

outlook oppure thunderbird

in cui la ricevuta di consegna “completa” è prevista di default

PERFEZIONAMENTO NOTIFICA

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mozilla Thunderbird

File Modifica Visualizza Vai Messaggio Strumenti Aiuto

Scarica messaggi | Scrivi | Chat | Rubrica | Etichetta

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra

Da posta-certificata@pec.aruba.it

Oggetto **ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**

21/10/2014 10:23

A avvocatodipietro@pec.it

Altre azioni

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a
I[redacted] ("posta certificata") --

Il giorno 21/10/2014 alle ore 10:23:08 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" inviato da
"avvocatodipietro@pec.it"
ed indirizzato a:
I[redacted].IT ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.[redacted].19470.04.1.49@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

1 allegato: daticert.xml 756 bytes

Salva

RICEVUTA DI CONSEGNA

CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mozilla Thunderbird

File Modifica Visualizza Vai Messaggio Strumenti Aiuto

Scarica messaggi | Scrivi | Chat | Rubrica | Etichetta

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra

Da posta-certificata@pec.aruba.it

Oggetto **CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**

A avvocatodipietro@pec.it

01/09/2014 10:07

Altre azioni

```
-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a [redacted]@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 01/09/2014 alle ore 10:07:39 (+0200) il messaggio con Oggetto
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" inviato da "avvocatodipietro@pec.it"
ed indirizzato a "[redacted]@pec.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.[redacted]012.01.1.48@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe
avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione


NOTA
  La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
 dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:


 - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
   completo è allegato alla ricevuta di consegna.
 - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale  è allegato alla
   ricevuta di consegna  ma eventuali allegati presenti al suo interno
   verranno sostituiti con i rispettivi hash.
 - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
   allegato nella ricevuta di consegna.

   Per maggiori dettagli consultare:
    http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305
```

—postacert.eml—

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Avv. Roberto Di Pietro" <avvocatodipietro@pec.it>
Data: 01/09/2014 10:06
A: [redacted]@pec.it

[redacted]

4 allegati 1.8 MB

Salva tutto

Il regime della nullità

- Art. 11 L. 53/94 .
- 1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Tempo delle notificazioni

- Art. 45 bis D.L. 90/2014 (cd. Decreto Orlando)
- ……
- 2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 16-ter: 1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";

  b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente: "Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

- Art. 147 c.p.c.

  Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Attestazione ex art. 9 L. 53/1994

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdottto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Problematiche applicative

Fac simile attestazione ex art 9 L. 53/1994

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA DELL'ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA A MEZZO PEC

Il sottoscritto avvocato _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1bis, L. 53/1994, attesta che il presente atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale e informatico da cui è stata estratta.

Avezzano, *[data]*

[firma Avvocato]

QUANDO LA NOTIFICA VIA PEC E' OBBLIGATORIA

Il D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 con l'art. 52, co. 1, lett. B), ha introdotto nel D.L. 179/2012 l'art. 16-sexies disciplinando il cd. Domicilio digitale e prevedendo che: "*salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile,* ***quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata****, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.*».

Alla luce di detta norma qualora il difensore di un creditore notifichi un decreto ingiuntivo o un precetto fuori del circondario di appartenenza ed indichi solo la sua PEC senza eleggere domicilio fisico presso un collega del posto l'avvocato che vorrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo o al precetto dovrà farlo necessariamente via Pec.

Teoricamente in base all'art. 149 bis c.p.c. (introdotto dal D.L. 193/2009 convertito in L. 24/2010) gli Uffici UNEP possono effettuare le notifiche a mezzo PEC, ma nella realtà detti uffici non sono attrezzati allo scopo.

Ne deriva che l'avvocato che voglia proporre l'opposizione di cui sopra dovrà necessariamente farla in proprio via PEC.

Va detto che l'art. 16 sexies citato è una norma che codifica un approdo giurisprudenziale che fu consacrato nella nota pronuncia della Corte di **Cassazione a Sezioni Unite n. 10143 del 20 giugno 2012** per cui: "*l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37* - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - *trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo,* ***la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensor****e, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione,* ***non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine***.

LA GIURISPRUDENZA

- Cass, sez. VI, sent. 27 novembre 2014 n. 25215 (est. Carluccio)
  Notifica controricorso - Mancata elezione di domicilio in Roma - Mancata indicazione dell'indirizzo PEC - Domiciliazione ex lege presso la cancelleria - Indicazione dell'indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria - Non sufficiente
- Trib. Monza, ord. 7 gennaio 2015
  Notifica via PEC - Atto formato su supporto analogico - Copia autentica della cancelleria - Scansione – Invalidità

- App. Bologna, sent. 20 ottobre 2014 n. 2158 (est. Florini) - Da ilcaso.it
  Notifica ex art. 15 l.f. - Notifica via PEC - Indirizzo PEC assegnato a più imprese - Nullità
- App. Bologna, sent. 2 ottobre 2014 n. 2061
  Notifica ex art. 15 l.f. - Notifica via PEC - Invio all'indirizzo PEC risultante da INI-PEC - Indirizzo PEC risultato assegnato ad altra società – Nullità
- Cass. sez. lav. sent. 2 luglio 2014 n. 15070 (est. Tria)
  Comunicazioni di cancelleria - Comunicazioni telematiche - Validità - Mancata conoscenza della password della PEC - Irrilevante

- Trib. Mantova, sent. 3 giugno 2014 n. 98 (est. Gerola)
  Decreto ingiuntivo - Notifica via PEC - Validità - Opposizione oltre il termine di legge – Inammissibile
- **Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 06/03/2015 n. 9892**

Valida la comunicazione tramite Pec dell'avviso di fissazione di udienza da parte della cancelleria anche se ci sono problemi alla linea telefonica

Notifiche ricorsi giurisdizionali amministrativi

Inammissibile la notifica a mezzo Pec del ricorso introduttivo del processo amministrativo

- **Tar Lazio Sez. III sent. 13.01.2015 n. 396**
- **Tar Abruzzo Sez. Pescara 3.2.2015 n. 49**
- **Tar Puglia Bari Sez. II 19.2.2015 n. 302**
- **Tar Veneto Sez. III ord. 27.3.2015 n. 368 (dice di no, ma rimette nei termini)**

Notifiche ricorsi giurisdizionali amministrativi

Ammissibile la notifica a mezzo Pec del ricorso introduttivo del processo amministrativo

- **Tar Lazio Sez. III sent. 25.11.2014 n. 11808**
- **Tar Calabria Sez. II 4.2.2015 n. 183**
- **Tar Campania Sez. VII 6.2.2015 n. 923**
- **Tar Puglia Lecce Sez. II 30.3.2015 n. 1076**
- **Tar Lombardia Brescia Sez. II 10.4.2015 n. 514**